PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Sentenza n. 17326/2025 del Tribunale Ordinario di Roma - CMRC c/Comune di Tivoli - Procedimento per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett a D.Lgs. 267/2000 per € 292.298,92 Variazione di bilancio per € 227.976,33.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che con Decreto n. 122 del 30.06.2026 il Sindaco metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Metropolitano: Sentenza n. 17326/2025 del Tribunale Ordinario di Roma - CMRC c/Comune di Tivoli - Procedimento per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett a D.Lgs. 267/2000 per € 292.298,92 Variazione di bilancio per € 227.976,33.

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visti:

l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

l'art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

l'art. 193, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale: "Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente Testo Unico";

l'art. 194, comma 1, lett. a) D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii secondo cui gli enti locali, con deliberazione di cui all'art. 193, comma 2, riconoscono, tra l'altro, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

Visti altresì:

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

il Regolamento di contabilità della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 5 ottobre 2020 e ss.mm.ii.;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 29 del 1 agosto 2025 recante "Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028 – Adozione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026-2028 ed Elenco Annuale dei Lavori 2026 – Adozione Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2026 2028. Approvazione";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 43 del 29/09/2025 recante “D.Lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l’esercizio 2024”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 55 del 29/12/2025 recante “Approvazione definitiva con Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026-2028 ed Elenco Annuale dei Lavori 2026 – Approvazione Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2026-2028”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 56 del 29/12/2025 recante “Approvazione Bilancio di Previsione 2026 – 2028 e relativi allegati ai sensi dell'art. 162, comma 1, del TUEL”;

il Decreto del Sindaco metropolitano n. 41 del 31Marzo 2026 recante "Adozione del Piano Integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) Triennio 2026-2028,

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 23 del 13 Maggio 2026 recante "Rendiconto della gestione 2025 - Approvazione";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 1 del 30.01.2026 recante "Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2026-2028 – Art.169 del T.U.E.L. e Art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto - Approvazione";

la Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019QMIG della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie avente ad oggetto “interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelle provenienti da sentenze esecutive di cui all’art. 194 comma 1 lett. a) del T.U.E.L”;

la Circolare interna n. CMRC-2019-0000033 del 23-12-2019 “debiti fuori bilancio ex art.194, comma 1 lett. a) del D.Lgs 267/2000 e Autonomie recante “Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli provenienti da sentenze esecutive di cui all’art. 194 comma 1, lett. a), del T.U.E.L”;

Premesso che:

il Comune di Tivoli si è fatto carico dell'intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza e il consolidamento di un arco tufaceo romano (parte di un antico acquedotto), situato sopra la Strada Provinciale Empolitana (SP 33/A, KM 2+100), dichiarato pericolante dai Vigili del Fuoco a seguito di apposita verifica nel dicembre 2014, anticipando a tal fine la somma di € 227.976,33;

in particolare, il Sindaco del Comune di Tivoli in qualità di Ufficiale di Governo con le ordinanze sindacali contingibili ed urgenti n. 678/20 e n. 685/11 del 24 e 29 dicembre 2014 e la n. 1/2015 del 2 gennaio 2015, tenuto conto del mancato avvio dei lavori da parte della Provincia, disponeva l’affidamento in somma urgenza, dei lavori di messa in sicurezza della sede stradale di via Empolitana, consistenti nell’intervento di consolidamento dell’arco tufaceo di epoca romana e delle opere necessarie al ripristino della viabilità sia veicolare che pedonale in sostituzione della Provincia di Roma (ora Città metropolitana di Roma Capitale) ritenuta responsabile come Ente proprietario e custode della strada, al contempo disponendo che gli incarichi tecnici di coordinamento e di direzione dei lavori fossero affidati ai Funzionari della Provincia medesima;

conseguentemente, conformemente al quadro tecnico economico dell'opera trasmesso dall'ente provinciale con atto prot. 58990 del 31 dicembre 2014, il Comune esponente impegnava, sul bilancio di previsione, la somma di € 229.381,89;

il Comune di Tivoli, successivamente all'intervento, ha inoltrato, a mezzo PEC alla Città metropolitana di Roma Capitale l'atto di diffida e messa in mora prot. 51881 del 02.10.2018 per la richiesta di refusione di € 229.381,89 oltre interessi, corrispondente a quanto anticipato per conto della Provincia di Roma, quale Ente locale tenuto ai lavori di messa in sicurezza della S.P. Empolitana, nel tratto attraversato dall'arcata tufacea esposta a rischio di crollo ma in assenza di riscontro positivo da parte della Provincia di Roma, ha promosso il procedimento giurisdizionale R.G. n. 7777/2021 in qualità di attore, evocando in giudizio il convenuto Città metropolitana di Roma Capitale;

la Città metropolitana di Roma Capitale (ex Provincia di Roma) si è costituita in giudizio ed ha eccepito di non essere tenuta agli interventi manutentivi dell'arco tufaceo di epoca romana, eseguiti dalla controparte attrice, evidenziando di avere comunicato al Comune odierno attore, già con nota prot. 175253 del 31 dicembre 2014 e con altre successive, di non considerarsi tenuta agli interventi disposti con l'ordinanza sindacale contingibile e urgente, non essendo proprietaria del manufatto di interesse archeologico;

ha soggiunto di avere messo a disposizione il Quadro Tecnico Economico degli interventi e il proprio personale tecnico, per il coordinamento e la direzione dei lavori, per mero spirito di collaborazione, onde conseguire, nel più breve tempo possibile, il ripristino del transito veicolare sulla Strada Provinciale;

ha sostenuto che l'arco tufaceo soprastante la S.P. Empolitana fosse, in realtà, in proprietà dello Stato e comunque soggetto alla tutela del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, da considerare l'Autorità tenuta agli interventi conservativi del caso ai sensi degli artt. 4, 5 e 34 del Codice dei Beni Culturali, e trattandosi di un bene "di particolare rilevanza e di uso e godimento pubblico";

ha sottolineato, a tal proposito, che altri tronconi e relitti del medesimo acquedotto, collocati su altre proprietà, risultavano in fase di restauro, sotto la cura e direzione del Ministero;

ha recisamente contestato che l'arco tufaceo sovrastante la S.P. Empolitana costituisse pertinenza della Strada Provinciale medesima, avendo le due estremità collocate all'esterno al confine stradale: per tale ragione, ha sostenuto che il soggetto obbligato ad ovviare ai pericoli di crollo del manufatto, se non individuabile nel Ministero dei Beni Culturali, avrebbe dovuto essere rintracciato nei soggetti privati proprietari delle superfici ove insistenti le estremità del manufatto, ovvero altre vestigia dello stesso acquedotto (Aqua Marcia);

per tali ragioni, ha chiesto il rigetto della domanda principale, nonché di essere autorizzato alla chiamata in causa sia del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, sia dei terzi privati proprietari delle particelle di terreno ove presenti le basi o i terminali dell'arco gravante sulla strada Provinciale;

il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - ufficio della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio, già con nota prot. 4595/2015 del 21 gennaio 2015, assunta al protocollo della Città metropolitana di Roma Capitale aveva sostenuto che l'arco tufaceo costituente porzione dell'acquedotto di età romana "Aqua Marcia", posto a cavallo della Strada Provinciale, fosse non di proprietà dello Stato, bensì dell'Ente territoriale proprietario della strada Empolitana, in quanto da sempre presente *in loco,* ad ornamento della Strada Provinciale;

con Sentenza n: 17326/2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma (Sezione Seconda Civile) in data 09.12.2025, notificata a CMRC in data 17.12.2025, riferimento procedimento R.G. n. 7777/2021 è disposto che: ai sensi dell'art. 14 del Codice della Strada, l'ente proprietario della strada è tenuto alla manutenzione e custodia non solo della carreggiata ma anche delle pertinenze, comprese le strutture sospese sulla sede stradale;

l'arco, pur essendo di valore archeologico e privo di funzione originaria, insisteva fisicamente sulla carreggiata e ne costituiva pertinenza ornamentale, quindi era soggetto alla custodia della Provincia;

la proprietà del bene (Stato o privati) è irrilevante ai fini dell'obbligo di custodia, che discende invece dal potere di controllo e intervento materiale sull'oggetto pericoloso;

la Provincia non aveva impugnato l'ordinanza sindacale che le imponeva l'intervento, accettandone quindi gli effetti;

"in conseguenza di ciò ha condannato la Città Metropolitana di Roma Capitale a rimborsare al Comune di Tivoli":

- l'importo di € 227.976,33 (sorte);
- l'importo di € 27.851,84 (interessi legali su 227.976,33 dal 2 ottobre 2018 al 30.04.2026 (come da nota Avvocatura Comune di Tivoli acquisita in data 1aprile 2026);
- l'importo di € 786,00 (spese del grado-spese non imponibili);
- l'importo di € 17.000,00 (compensi tariffari);
- l'importo di € 2.550,00 (spese generali – 15% su € 17.000,00);
- l'importo di € 4.652,90 (CPDEL – 23,80% su 19.550,00);
- IVA non dovuta.

Atteso che:

la suddetta Sentenza costituisce titolo giudiziale esecutivo e da luogo a un'obbligazione giuridicamente perfezionata non prevista nei precedenti atti di programmazione finanziaria dell'Ente;

la fattispecie rientra tra i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto derivante da sentenza esecutiva;

con Determinazione Dirigenziale dell'HUB II, Servizio n. 1 del Dipartimento II, RU n. 1900 del 30/04/2026 è stato stabilito:

di dare atto che la somma complessiva di € 292.298,92 trova copertura:

- quanto ad € 227.976,33 (sorte capitale), in favore del Comune di Tivoli C.F. 02696630587 con sede in Tivoli, Piazza del Governo, 1, con apposita variazione di Bilancio che sarà approvata dal Consiglio Metropolitano contestualmente al riconoscimento del debito fuori bilancio;

- quanto ad € 52.840,74, di cui per interessi legali € 27.851,84, per spese del grado € 786,00, per compensi tariffari € 17.000,00, per spese generali € 2.550,00, per CPDEL € 4.652,90, trova copertura sul capitolo 110012 art. 3 esercizio 2026 prenotazione n. 80145/2026, sempre in favore del Comune di Tivoli C.F. 02696630587;

- quanto ad € 11.481,75 per avviso di liquidazione per imposta di registro emesso dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Roma 2 Aurelio (TJP), nr. 2025/003/SC/000017326/0/00, trova copertura sul capitolo 110012 art. 3 esercizio 2026 prenotazione n. 80145/2026;

Considerato che la variazione di bilancio attiene ad uno storno di spesa, per l'importo indicato di € 227.976,33, come da prospetto allegato, parte integrante e sostanziale della presente proposta, di seguito descritta:

2026			
ENTRATA		**Importo**	**Importo**
AVANZO		0,00	
VARIAZIONI IN AUMENTO	CO CA	0,00 0,00	
VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	CO CA		0,00 0,00
SPESA		**Importo**	**Importo**
Variazioni in aumento (Titolo II)	CO CA		227.976,33 227.976,33
Variazioni in diminuzione (titolo I)	CO CA	227.976,33 227.976,33	
TOTALE A PAREGGIO COMPETENZA	CO	227.976,33	227.976,33
TOTALE A PAREGGIO CASSA	CA	227.976,33	227.976,33

Dato atto che la presente variazione non necessita di risorse aggiuntive e consente il mantenimento del pareggio di bilancio e gli equilibri di bilancio;

Ritenuto di sottoporre la proposta all'approvazione del Consiglio Metropolitano che ne ha competenza, ai sensi degli artt. 175 e 194 del T.U. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett b, numeri 2 e 6 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., espresso in data 22.06.2026;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 1 "Gestione amministrativa" del Dipartimento II "Viabilità e Mobilità" Dott. Stefano Monni ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Direttore del Dipartimento II “Viabilità e Mobilità” ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24 del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell’art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei “*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*”, nulla osserva;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di approvare quanto alla somma € 227.976,33 (sorte capitale), la variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2026-2028, apportando le relative variazioni come rappresentato nell’allegato finanziario al presente provvedimento di cui fa parte integrante e sostanziale, denominato “Allegato Variazione di Bilancio”;
2. di prendere atto che con la presente Deliberazione risultano rispettati gli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del T.U.E.L. e ss.mm.ii.;
3. di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per l’importo complessivo di € 292.298,92 ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; in esecuzione della Sentenza n. 17326/2025 emanata dal Tribunale Ordinario di Roma, così ripartita:

 - quanto ad € 227.976,33 (sorte capitale), in favore del Comune di Tivoli C.F. 02696630587 con sede in Tivoli, Piazza del Governo, 1, trova copertura con apposita variazione di bilancio;

 - quanto ad € 52.840,74, di cui per interessi legali € 27.851,84, per spese del grado € 786,00, per compensi tariffari € 17.000,00, per spese generali € 2.550,00, per CPDEL € 4.652,90, trova copertura sul capitolo 110012 art. 3 esercizio 2026 prenotazione n. 80145/2026, sempre in favore del Comune di Tivoli C.F. 02696630587;

 - quanto ad € 11.481,75 per avviso di liquidazione per imposta di registro emesso dall’Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Roma 2 Aurelio (TJP), nr.2025/003/SC/000017326/0/00, trova copertura sul capitolo 110012 art. 3 esercizio 2026 prenotazione n. 80145/2026;

4. di prendere atto che sarà cura del Servizio 1 "Gestione amministrativa" del Dipartimento II “Viabilità e mobilità” predisporre tutti gli atti successivi necessari per il pagamento di quanto sopra ai sensi del combinato disposto dell'art. 193 comma 3 e art. 194, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000, nonché inviare il presente provvedimento agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 27.12.2002;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ricorrendo i motivi di urgenza di cui all'art. 134, c. 4 TUEL n. 267/2000 e ss.mm.ii.